



PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL TRIBUNALE DI TIVOLI, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI, LA CAMERA PENALE DI TIVOLI
PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)

Le parti firmatarie (il Presidente del Tribunale di Tivoli, il Direttore dell'UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e il Presidente della Camera Penale di Tivoli), ritenendo che la collaborazione tra magistrati e operatori dell'Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità possa consentire all'istituto di Messa alla Prova per i soggetti adulti di perseguire le finalità che il legislatore si è proposto con la novella legislativa in oggetto, identificabili nel conseguimento di obiettivi riparatori verso la collettività e la persona offesa, di reinserimento sociale dell'imputato/indagato, di deflazione dei carichi giudiziari e di contrasto al sovraffollamento carcerario, nonché di ottimizzare le limitate risorse disponibili, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato/indagato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova;
- ridurre i carichi lavorativi del sistema giudiziario e contrastare anche il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà **l'estinzione del reato.**

Nel rispetto di tali finalità sono state pertanto individuate le linee guida esecutive dell'istituto della messa alla prova e le modalità operative di seguito indicate.



Linee guida

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti, prevedendo il lavoro di pubblica utilità a cui eventualmente aggiungere attività di volontariato di rilievo sociale, che sarà indicata dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza all'UIEPE o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

L'inserimento del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento è condizione obbligatoria e, ai sensi dell'art. 168-bis c.p., verranno pertanto articolate le relative modalità per consentire l'esecuzione di una prestazione non retribuita in favore della collettività presso Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato. E' auspicabile, sia per consentire la fruizione della misura a tutti gli interessati, anche quelli sforniti di concrete opportunità, sia per velocizzare gli accertamenti preliminari da parte dell'UIEPE, che vengano stipulate convenzioni con enti ed organizzazioni ai sensi del regolamento ministeriale contenuto nel D.M. 8.6.2015 n. 88, entrato in vigore in data 3.7.2015, essendo stato adottato in data 9 settembre 2015 da parte del Ministro della Giustizia l'atto di delega previsto dall'art.2, comma 1 in favore dei Presidenti dei Tribunali.

La prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova potrà essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 fino a quando non saranno stipulate apposite convenzioni, ovvero non siano disponibili enti convenzionati ai sensi del D.M. 88/15.

L'interessato, qualora vi sia una parte offesa, prospetterà all'UIEPE le condotte riparatorie e le restituzioni, per la successiva elaborazione del programma di trattamento che sarà presentato al Giudice. Riguardo ad eventuali adempimenti riferiti al risarcimento del danno, l'UIEPE acquisirà agli atti la documentazione prodotta dall'interessato rispetto alle azioni risarcitorie intraprese o concluse, ovvero la sua disponibilità ad intraprendere azioni risarcitorie e/o riparatorie, anche sotto forma di attività di volontariato, rappresentandone gli elementi nel contesto dell'indagine sociale.

Nella redazione del programma di trattamento dovrà essere sempre tenuto presente che nei confronti del beneficiario non è stata emessa alcuna condanna per quel titolo.

L'UIEPE effettuerà il controllo del rispetto delle prescrizioni comportamentali e degli altri specifici impegni relativi al programma di trattamento, fatta salva la possibilità per il giudice di richiedere



accertamenti alle forze dell'ordine ove in casi particolari se ne crei la necessità. In ogni caso, qualora vengano disposti per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spazio-temporale e/o gli altri obblighi che il Giudice riterrà necessari per il positivo svolgersi della misura, gli organi di P.G. verranno incaricati della vigilanza sulle relative prescrizioni.

Modalità operative

1. LA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

La domanda presa in carico e redazione del programma di trattamento, corredata dai documenti necessari sotto specificati, va presentata, **in originale**, dall'interessato o dall'avvocato **tramite procura speciale**, all'UIEPE territorialmente competente in base al luogo di residenza o di domicilio dell'imputato/indagato (se diverso dalla residenza) .

1.A Documentazione da allegare all'istanza

Alla stessa domanda sarà, inoltre, allegata, ove già acquisita, la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità, nonché la documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli assistenti sociali dell'UIEPE L'istante dovrà, altresì allegare autocertificazione di non aver fruito in precedenza di questo beneficio, come previsto dalla legge, nonché autocertificazione di residenza e domicilio attuali.

E' auspicabile che sia lo stesso imputato/indagato, se libero, a depositare la predetta domanda al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con gli operatori specializzati dell'UIEPE; altrimenti il medesimo, se libero, dovrà presentarsi presso la sede del competente UIEPE per lo svolgimento del colloquio iniziale entro i tre giorni lavorativi.

La domanda di redazione del programma di trattamento dovrà essere necessariamente corredata dagli atti rilevanti del procedimento penale da cui si evincano il numero di R.G. penale o Gip, le norme violate, i riferimenti dell'ufficio giudiziario procedente, nonché dalle seguenti ulteriori indicazioni e/o documenti:

- dati anagrafici;
- recapito telefonico / e-mail;
- indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa / stato di disoccupazione;



- indicazioni attinenti alla capacità reddituale (modello ISEE, busta paga, ecc.);
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta di adesione ad un programma di mediazione penale;
- documentazione relativa al permesso di soggiorno o ad eventuale inabilità lavorativa, considerato che costituiscono condizioni ostative allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità l'inabilità assoluta a prestare attività lavorativa e, per lo straniero extracomunitario, la mancanza di permesso di soggiorno (circostanza che non consente di attivare la copertura assicurativa).
- attestazione dello stato di salute (ed eventuale stato di tossicodipendenza).

1.B Attestazione di presentazione

L'UIEPE territorialmente competente rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1 con l'indicazione del numero di protocollo e della data. Alla prima udienza e, comunque, sino all'apertura del dibattimento, nella quale viene presentata la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, al Giudice devono essere prodotti anche la domanda di redazione del programma di trattamento con attestazione di deposito dell'UIEPE ed i relativi allegati.

In caso di giudizio direttissimo, che può non consentire la redazione di una richiesta compiuta, è comunque necessario che l'UIEPE Rilasci una attestazione di presa in carico da produrre all'Autorità giudiziaria affinché si possa rinviare il processo per dare modo all'interessato di predisporre la richiesta di programma di trattamento da effettuare nel termine di 10 giorni.

Nel caso in cui l'istanza venga formulata in fase di indagini preliminari, si richiede al difensore di comunicare all'UIEPE, non appena possibile, le informazioni relative all'Autorità giudiziaria procedente ed alla data dell'udienza.

2 VERIFICA PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE

Alla prima udienza e, comunque, sino all'apertura del dibattimento, l'interessato deposita l'attestazione rilasciata dall'UIEPE Avanti al Giudice.



Se l'istanza è presentata nella fase delle indagini preliminari va depositata (se occorre unitamente all'atto di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p.) presso la cancelleria del G.I.P. che ne curerà l'immediata trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale affinché il Pubblico Ministero possa esprimere il proprio parere e, in caso di consenso, affinché formuli l'imputazione se non ancora compiutamente formulata.

Una volta ricevuta l'istanza, il Giudice, GIP, previa fissazione dell'udienza ex art. 464 ter c.p.p. o in udienza preliminare, oppure il giudice del dibattimento alla prima udienza, valuta l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova rispetto ai seguenti elementi:

- che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (che si tratti cioè di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a 4 anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.);
- che l'imputato/indagato abbia espresso il proprio consenso;
- che lo stesso non sia già stato ammesso alla messa alla prova;
- che non ricorra uno dei casi di cui agli artt. 102,103,104,105 e 108 c.p.;
- che possa essere prevedibile, in considerazione del reato contestato e della personalità dell'imputato, nonché delle altre informazioni a disposizione che questi si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il Giudice valuta l'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e informa l'UIEPE territorialmente competente circa l'esito della valutazione, tramite trasmissione telematica del verbale dell'udienza a cura della Cancelleria **mediante PEC**
INSERIRE PEC UIEPE

In caso di positiva valutazione dell'ammissibilità della domanda, il Giudice rinvia l'udienza, con sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 co. I n. 3 C.P., per consentire all'UIEPE di



elaborare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p. **entro il termine di tre mesi** con decorrenza dall'arrivo della comunicazione o, comunque, entro la data dell'udienza di rinvio, se fissata oltre tale termine.

3. INDAGINE SOCIALE E FAMILIARE ED ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

L'UIEPE, ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, procede, tramite l'assistente sociale incaricato, all'espletamento dell'indagine sociale e familiare e all'elaborazione del programma di trattamento che sarà formulato d'intesa con l'interessato che lo sottoscriverà per accettazione. A ciò potrà contribuire, qualora necessario e possibile, anche uno psicologo dell'UIEPE. Esaminate le domande e la documentazione allegata, l'UIEPE, a seguito di indagine socio-familiare, redigerà il programma di trattamento nei tempi concordati e lo trasmetterà all'autorità giudiziaria.

4. IL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO.

Lo schema base del programma di trattamento, allegato al presente protocollo, verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell'imputato/indagato, sue condizioni di vita, lavoro, di reddito, titolo di reato, ecc.) ed integrato dall'UIEPE con l'indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità o di volontariato concretamente reperito, con l'indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l'indicazione delle modalità di attuazione della mediazione, se attuabile nel caso concreto.

Non sono previste prescrizioni orarie o limitazioni di circolazione nel territorio nello schema di base del programma: sarà eventualmente il Giudice, ove ritenga, ad inserirle nel programma definitivo, previa acquisizione del consenso dell'interessato, anche sulla base di eventuali indicazioni e/o proposte provenienti dall'UIEPE.

Il Giudice, ricevuto il programma di trattamento, potrà integrarlo o modificarlo, nella nuova udienza, con le modalità previste dalla norma e con le prescrizioni che riterrà opportuno inserire, anche con riferimento al risarcimento del danno, previa rituale acquisizione del consenso del imputato.



Qualora il Giudice disponga per l'imputato l'obbligo di dimora, limiti di movimento spaziotemporale e/o altri obblighi ritenuti necessari per il positivo svolgersi della misura, individuerà l'organo di P.G. da incaricare per la vigilanza delle prescrizioni.

4.A **Valutazione del giudice.** Il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all'esito di eventuali integrazioni, deciderà con ordinanza in ordine alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando la durata della messa alla prova e rinviando ad altra udienza, da fissarsi almeno **due mesi** dopo il termine di scadenza della messa alla prova, per la valutazione dell'esito, al fine di consentire all'UIEPE di predisporre una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova. Nel caso in cui l'imputato venga ammesso alla prova, la Cancelleria del Giudice trasmetterà immediatamente via PEC l'ordinanza relativa con l'allegato programma di trattamento definitivo; verrà comunicato tempestivamente anche il rigetto del Giudice per consentire la chiusura della pratica da parte dell'UIEPE.

4.B **Esito.** Qualora la decisione sia positiva, **entro 15 giorni** dalla comunicazione e/o notifica del provvedimento l'imputato sottoscriverà il verbale di sottoposizione alle prescrizioni della messa alla prova avanti al Direttore dell'UIEPE competente, da cui decorrerà il periodo di esecuzione della prova. L'UIEPE provvederà alla trasmissione del verbale al Giudice competente.

L'UIEPE controllerà l'esecuzione del programma di trattamento, con le modalità proprie del Servizio sociale previste dalla legge.

Le relazioni periodiche dell'UIEPE sull'andamento della prova verranno inviate al Giudice che ha emesso l'ordinanza di ammissione alla prova ogni tre mesi ed ogni mese se la prova abbia una durata inferiore. La relazione finale verrà inviata dall'UIEPE senza alcuna richiesta del Giudice e non oltre **due mesi** dalla conclusione della prova medesima.

Al momento della sottoscrizione delle prescrizioni, qualora sia venuta meno nel frattempo ed anche momentaneamente, la disponibilità dell'ente individuato per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, l'UIEPE sospenderà la sottoscrizione e, quindi, l'esecuzione della prova, dandone immediata notizia scritta al Giudice che procede.

Con le modalità di comunicazione sopra indicate verrà inviata dalla Cancelleria del Giudice al competente UIEPE copia del provvedimento emesso dal Giudice ai sensi dell'art.464- septies c.p.p. ovvero dell'art. 464-octies c.p.p.

4.C **Durata.** La durata del programma di trattamento sarà stabilita tenuto conto:

[Handwritten signature]
7



- della pena edittale prevista per il reato commesso, sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate;
- dell'indagine socio-familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità.
- Sarà cura del Giudice specificare nelle prescrizioni quanti giorni duri il periodo di lavoro di pubblica utilità, preferendo una durata inferiore di quindici giorni a quella della messa alla prova al fine di consentire, entro il termine di sospensione del procedimento, l'eventuale recupero dovuto ad assenze per malattia o per altri gravi giustificati motivi; specificherà altresì che il computo di una singola giornata lavorativa corrisponda ad un periodo compreso tra le due e le otto ore giornaliere.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova, si ritiene di individuare le fasce come appresso indicato con riferimento alla pena edittale massima. La prestazione di lavoro di pubblica utilità da svolgersi per una durata determinata con riferimento alla natura del reato per il quale si procede è prevista nel massimo in mesi 18 prorogabili dal giudice sino a 24 mesi in caso di necessità:

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda (da 10 gg. a 1 mese);

FASCIA B) Contravvenzioni punite con la pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa (da 1 a 4 mesi);

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni (da 4 a 6 mesi);

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni (da 6 a 8 mesi);

FASCIA E) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni (da 8 a 12 mesi);

FASCIA F) delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni (da 12 a 18 mesi).

5. **FASE ATTUATIVA**

In caso di accoglimento dell'istanza la Cancelleria del Giudice competente trasmette il provvedimento a mezzo pec all'UIEPE dove è stata presentata l'istanza e dove dovrà essere sottoscritto il verbale di accettazione.

Il Tribunale effettuerà comunicazione all'UIEPE anche in caso di rigetto dell'istanza per consentire la chiusura della pratica.



L'interessato si recherà all'UIEPE non oltre 15 gg. dalla comunicazione o notifica del provvedimento per la sottoscrizione del verbale, dalla data del quale decorre il periodo di messa alla prova.

Copia del suddetto verbale sarà inviata con immediatezza dall'UIEPE al Giudice competente presso la cancelleria al relativo indirizzo pec.

Se al momento della sottoscrizione delle prescrizioni sia venuta meno nel frattempo ed anche momentaneamente, la disponibilità dell'ente individuato per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, l'UIEPE non procederà alla sottoscrizione; dandone immediata notizia scritta al Giudice che procede e proponendo, se possibile, un diverso Ente.

6. FASE ESECUTIVA

Durante la messa alla prova l'UIEPE locale controllerà l'attuazione del Programma di trattamento con le modalità proprie del servizio e relazionerà al Giudice in caso di eventi critici comunicati dall'ENTE dove si svolge il lavoro di pubblica utilità, o verificati dall'UIEPE nel corso dei contatti periodici con l'interessato.

In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, l'UIEPE ne dà immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale. L'UIEPE inoltre relazionerà alla conclusione della misura e sulla regolarità del suo svolgimento entro due mesi dalla conclusione comunque in tempo utile per l'udienza di valutazione della messa alla prova dopo aver acquisito agli atti copia del registro delle presenze e relazione dell'Ente dove si è svolto il Lavoro di Pubblica utilità.

Si precisa che la durata della sospensione del procedimento può non coincidere con la durata del lavoro di pubblica utilità, che come si è detto costituisce l'elemento del Programma di Trattamento, certamente necessario, obbligatorio e imprescindibile, ma effettuabile anche in un periodo di tempo inferiore alla durata della complessiva sospensione del procedimento con messa alla prova, che può comprendere anche ulteriori elementi trattamentali.

6.A- Modifiche temporanee

Eventuali modifiche temporanee di carattere sostanziale degli impegni previsti nel Programma di trattamento potranno essere disposte dall'Autorità Giudiziaria competente, su istanza di parte debitamente motivata ed inoltrata dall'UIEPE con valutazione.



Il semplice spostamento di giornate di lavoro presso l'Ente di inserimento, concordato con l'Ente e tale da lasciare invariata la quantità di LPU complessivamente effettuata, non necessita di autorizzazione, bensì verrà annotata dall'ENTE e preventivamente comunicata all'UIEPE dall'interessato.

6.B - Revoca o riduzione del periodo di messa alla prova

L'UIEPE locale potrà proporre al Giudice la revoca o la riduzione del periodo di messa alla prova secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (art.141 ter disposizioni attuazione Cpp.).

6.C - Scadenza convenzione

Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'UIEPE appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione lavoro di pubblica utilità'.

Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies, comma 3, del codice di procedura penale.

6.D - Proroga del termine per gravi motivi

Il termine per l'adempimento del Programma di trattamento può essere prorogato su istanza di parte dall'Autorità giudiziaria competente non più di una volta e solo per gravi motivi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 464 quinquies Cpp.

6.E - Interruzione

Nel caso in cui si rilevi la interruzione nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'UIEPE ne darà tempestiva notizia al Giudice per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai fini della prosecuzione del giudizio.

6.F- Estinzione del reato



All'esito della valutazione del periodo di messa alla prova svolto, ove il Giudice dichiara l'estinzione del reato, la Cancelleria competente invierà all'UIEPE il Provvedimento di estinzione, necessario all'UIEPE per motivi amministrativi, tra i quali l'annotazione sul Sistema SDI.

7. COMUNICAZIONI

Si da atto che tutte le comunicazioni tra gli Uffici indicate nel protocollo saranno effettuati a mezzo pec, ai seguenti indirizzi:

Si allegano:

Convenzione con gli Enti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (Allegato 1)

Schema dell'istanza finalizzata all'elaborazione di un programma di trattamento da presentare all'UIEPE competente e attestazione di avvenuta ricezione dell'istanza stessa, rilasciata dall'UIEPE (Allegato 2)

Richiesta di messa alla prova (allegato 3)

Appendice operativa

Tivoli, li 15/11/14

Il Presidente del Tribunale

Prof. C. Di Michel

Il Direttore UIEPE

[Signature]

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Tivoli

[Signature]

Il Presidente della Camera Penale di Tivoli

[Signature]

Giuseppe I. Stone

12 RUCUNATA

[Signature]

[Signature]

PROTOCOLLO MAP - APPENDICE OPERATIVA
Relativa alla istituzione di uno
"Sportello MAP" presso il Tribunale di Tivoli

Il Presidente del Tribunale di Tivoli, il Direttore dell'UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e il Presidente della Camera Penale di Tivoli, unitamente al Protocollo di Intesa, sottoscrivono la presente appendice operativa relativa alla istituzione di uno "Sportello MAP" presso il Tribunale di Tivoli.

Lo Sportello avrà sede in uno dei locali del COA, con orario di apertura dalle ore 10,00 alle ore 13,00 a mercoledì alterni.

All'interno del predetto Sportello l'indagato/imputato, personalmente o per il tramite del suo procuratore speciale, può - in parziale deroga a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa - consegnare ai funzionari UIEPE ivi presenti la domanda di elaborazione del programma di trattamento, anziché presentarla presso la sede UIEPE o inviarla via pec.

Il Funzionario UIEPE, verificata la completezza della domanda con relativa documentazione, la trasmette all'UIEPE rilasciando attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta. Contestualmente comunicherà all'interessato la data del colloquio, che si svolgerà presso la sede UIEPE sita in via Ostiense n. 131, pena la chiusura della relativa pratica, con immediata comunicazione al Giudice competente ad opera dell'UIEPE.

Nel caso in cui non vi sia stato il tempo di redigere compiutamente la suindicata richiesta, il funzionario UIEPE rilascerà all'interessato attestazione di presa incarico (cfr. Protocollo) da produrre all'Autorità Giudiziaria procedente; in tal caso la domanda dovrà essere formalizzata il prima possibile e comunque non oltre i successivi 10 giorni dall'attestazione.

Nel caso in cui l'interessato, nel giorno fissato per il colloquio, sia impedito a parteciparvi, deve darne tempestiva e documentata comunicazione all'UIEPE, personalmente o a mezzo del proprio procuratore speciale, e concordare immediatamente un'altra data.

Presso il predetto Sportello verranno attivate le suindicate attività solo con riferimento ai procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Tivoli.

Nei giorni di apertura dello sportello, presso la sede della Camera Penale di Tivoli, gli Avvocati che avranno dato la loro disponibilità e che saranno opportunamente inseriti in una apposita turnazione gestita dalla Camera Penale, svolgeranno attività di informazione rivolta agli indagati/imputati, ai difensori, alle Associazioni o Enti interessati alla sottoscrizione della Convenzione, nonché aiuto nella predisposizione delle domanda di ammissione alla MAP.

I firmatari del Protocollo e della presente Appendice operativa, stabiliscono di istituire un Tavolo inter-istituzionale, che si riunirà ogni 3 (tre) mesi salvo diverse esigenze valutabili di volta in volta senza necessità di modificare la presente Appendice, con lo scopo di:

- valutare l'andamento dello Sportello anche attraverso rilevazioni statistiche;
- analizzare tutte le questioni e le problematiche collegate all'attuazione delle norme relative all'istituto della Messa alla Prova, sollevate da Magistrati, Avvocati e più in generale dagli operatori del diritto;
- valutare eventuali proposte di integrazione c/o modifica del Protocollo di Intesa.

Alle predette riunioni, oltre alle Parti Firmatarie (o loro delegati) potranno partecipare tutti gli operatori interessati dall'istituto della Messa alla Prova, siano essi Magistrati, Avvocati o Funzionari.

Tivoli, lì

Il Presidente del Tribunale

Il Direttore UIEPE

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Tivoli

Il Presidente della Camera Penale di Tivoli

15/11/19

The block contains four handwritten signatures in black ink, corresponding to the four roles listed on the left. The signatures are written over the printed text of the roles. The first signature is for the President of the Tribunal, the second for the UIEPE Director, the third for the President of the Bar Council, and the fourth for the President of the Criminal Chamber.

A small, stylized handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.